

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per i bilanci

PROVVISORIO
2004/0121(CNS)

22.10.2004

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO)

(COM(2004)0385 – C6-0073/2004 – 2004/0121(CNS))

Commissione per i bilanci

Relatore: Esko Olavi Seppänen

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

| | Pagina |
|--|---------------|
| PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO | 5 |
| MOTIVAZIONE | 10 |

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO)

(COM(2004) – C6-0073 – 2004/0121(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004) 0385)¹,
 - visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0073/2004),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0000/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 5

(5) Al mandato di prestito devono applicarsi adeguate condizioni, consone

(5) Al mandato di prestito devono applicarsi adeguate condizioni, consone

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

con gli accordi ad alto livello conclusi dall'UE sugli aspetti politici e macroeconomici *e con gli accordi* con le altre istituzioni finanziarie internazionali sugli aspetti settoriali e relativi ai progetti. ***Inoltre, si dovrà procedere all'***opportuna ripartizione dei lavori tra la BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

con le ***politiche dell'Unione europea e con*** gli accordi ad alto livello conclusi dall'UE sugli aspetti politici e macroeconomici. ***La BEI e la Commissione dovrebbero garantire il necessario coordinamento*** con le altre istituzioni finanziarie internazionali sugli aspetti settoriali e relativi ai progetti. ***Ciò può implicare in particolare un'opportuna ripartizione dei lavori tra la BEI, in quanto istituzione dell'Unione europea, e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).***

Motivazione

I mandati di prestito sono disciplinati dalle normative e dalla politica dell'Unione europea approvate con le normali procedure.

L'UE dovrebbe naturalmente assicurare il coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali ma non può porsi essa stessa in una posizione in cui il mandato di prestito UE sia esplicitamente soggetto alla ripartizione dei lavori con la BERS. Non si può escludere che ad un'istituzione dell'UE, ad esempio, alla BEI, possa essere conferito il mandato di agire anche nel caso in cui un altro istituto finanziario, ad esempio, la BERS, non voglia condividere una particolare strategia di "ripartizione dei lavori".

Emendamento 2 Considerando 7

(7) Si dovrà tener pieno conto della Russia e degli NSIO nell'esame del mandato generale della BEI, da effettuare nel 2006 a norma della decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica).

(7) Si dovrà tener pieno conto della Russia e degli NSIO nell'esame del mandato generale della BEI, da effettuare nel 2006 a norma della decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica). ***Bisognerebbe altresì prendere in considerazione la possibilità di includere, al momento di questa verifica, i paesi del Caucaso meridionale e dell'Asia centrale.***

Motivazione

Come precedentemente deciso dal Parlamento su proposta delle commissioni ITRE e AFET, l'Armenia, l'Azerbaijan, la Georgia, il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l'Uzbekistan non dovrebbero essere esclusi anticipatamente, in considerazione della futura generazione di mandati di prestito BEI.

Emendamento 3 Articolo 2

I progetti ammissibili devono avere validità economica e presentare un interesse di rilievo per l'Unione europea. I settori ammissibili sono l'ambiente ed i trasporti, telecomunicazioni ed infrastrutture energetiche sugli assi prioritari della rete transeuropea (TEN), aventi implicazioni transfrontaliere per uno Stato membro.

I progetti ammissibili devono avere validità economica e presentare un interesse di rilievo per l'Unione europea. I settori ammissibili sono l'ambiente ed i trasporti, telecomunicazioni ed infrastrutture energetiche, ***inclusa la sicurezza nucleare***, sugli assi prioritari della rete transeuropea (TEN), aventi implicazioni transfrontaliere per uno Stato membro.

Motivazione

Bisognerebbe stabilire una priorità.

Emendamento 4 Articolo 3

1. Il massimale complessivo per i crediti che verranno aperti è stabilito a **500 milioni di euro**.
2. È accordata alla BEI, a titolo eccezionale, una garanzia della Comunità del **100%**, a copertura dell'importo totale dei crediti aperti ai sensi della presente decisione e di tutti gli importi correlati.
3. Per ottenere il finanziamento mediante i prestiti coperti dalla garanzia della Comunità, i progetti devono soddisfare i seguenti criteri:
 - a) l'ammissibilità, a norma dell'articolo 2;
 - b) la cooperazione, ed eventualmente il cofinanziamento, tra la BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali, per assicurare una ragionevole ripartizione dei

1. Il massimale complessivo per i crediti che verranno aperti è stabilito a **800 milioni di euro**.
2. È accordata alla BEI, a titolo eccezionale, una garanzia della Comunità del **65%**, a copertura dell'importo totale dei crediti aperti ai sensi della presente decisione e di tutti gli importi correlati.
3. Per ottenere il finanziamento mediante i prestiti coperti dalla garanzia della Comunità, i progetti devono soddisfare i seguenti criteri:
 - a) l'ammissibilità, a norma dell'articolo 2;
 - b) la cooperazione, ed eventualmente ***il riconoscimento del ruolo della BEI in quanto istituzione dell'UE che attua politiche dell'UE***, il cofinanziamento, tra

rischi e stabilire le opportune condizioni alle quali devono rispondere i progetti.

La BEI e la BERS ripartiranno opportunamente i lavori tra loro.

la BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali, per assicurare una ragionevole ripartizione dei rischi e stabilire le opportune condizioni alle quali devono rispondere i progetti.

La BEI e la BERS, *se possibile*, ripartiranno opportunamente i lavori tra loro.

Motivazione

I 300 milioni di euro extra proposti per la Russia e i nuovi Stati indipendenti occidentali possono essere reperiti attraverso un'operazione tecnica che implichi un cambiamento della percentuale di garanzia. In termini pratici, ciò difficilmente accresce il rischio, in quanto il Fondo di garanzia attualmente dispone di un surplus di risorse.

L'UE dovrebbe naturalmente assicurare il coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali ma non può porsi essa stessa in una posizione in cui il mandato di prestito UE sia esplicitamente soggetto alla ripartizione con la BERS. Non si può escludere che ad un'istituzione dell'UE, ad esempio, alla BEI, possa essere conferito il mandato di agire anche nel caso in cui un altro istituto finanziario, ad esempio, la BERS, non voglia condividere una particolare strategia di "ripartizione dei lavori".

Emendamento 5 Articolo 4

I singoli paesi divengono ammissibili, nell'ambito del massimale, quando e se soddisfano a condizioni specifiche, consone con gli accordi ad alto livello conclusi **dall'Unione europea** con il paese in questione sugli aspetti politici e macroeconomici. La Commissione determina quando un singolo paese si è conformato alle condizioni specifiche e ne informa la BEI.

I singoli paesi divengono ammissibili, nell'ambito del massimale, quando e se soddisfano a condizioni specifiche, consone con **le politiche dell'Unione europea** e gli accordi ad alto livello conclusi con il paese in questione sugli aspetti politici e macroeconomici. La Commissione determina quando un singolo paese si è conformato alle condizioni specifiche e ne informa la BEI.

Motivazione

Citare soltanto gli accordi "ad alto livello" sembra strano in quanto non è chiaro che cosa significhi "alto livello". Le condizioni fanno anch'esse parte dell'attività politica nel quadro delle normali procedure e/o regolamentazioni.

Emendamento 6
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis

La BEI è invitata a preparare studi di fattibilità sulla possibile inclusione nel mandato generale, a decorrere dal 2007, dei paesi del Caucaso meridionale e delle regioni centrasiatriche.

Motivazione

Ciò è stato già approvato dal Parlamento a seguito delle proposte delle commissioni ITRE e AFET.

MOTIVAZIONE

La Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia e nei "nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO)", vale a dire la Bielorussia, la Moldavia e l'Ucraina.

Le attività della BEI in questi paesi sono vincolate al processo politico e a tutta una serie di requisiti. Nessun prestito viene firmato finché non è in linea con la "politica di vicinato" e con il rispetto di taluni requisiti, in modo da garantire che le operazioni di erogazione di prestiti da parte della BEI siano coerenti con l'attività politica generale dell'UE nel singolo paese, e la rafforzano.

Va notato che in primavera il Parlamento è stato già consultato in ordine a una modifica del mandato generale e, nella sua relazione, ha suggerito che la Russia e gli NSIO debbano anch'essi essere inclusi nel mandato generale. Malgrado godesse di ampio consenso, la proposta definitiva presentata dalla Presidenza irlandese è stata infine bloccata soltanto da due o tre paesi in seno al Consiglio. Naturalmente ciò ha suscitato rammarico se si considera soprattutto che l'estensione delle attività di prestito ai paesi dell'Est - ciò è una realtà che investe praticamente tutte le regioni del mondo - è stata, a quanto sembra, un elemento di mercanteggiamento nelle negoziazioni interne del Consiglio.

Per tale motivo, la Commissione ha ora "consultato nuovamente" il Parlamento sulla Russia e gli NSIO con una nuova proposta.

Il relatore deplora l'atteggiamento del Consiglio e tiene a sottolineare ancora una volta che sarebbe stato più semplice includere sic et impliciter queste azioni nel quadro del mandato di prestito generale, almeno in via provvisoria, fino alla revisione prevista per il 2006.

Il relatore desidera sottolineare che la principale giustificazione politica si ricollega naturalmente al fatto che sul terreno si rendono necessarie decisioni effettive specie nel settore della sicurezza ambientale e nucleare, ambiti questi in cui esiste una forte domanda di credito inevasa e dove le garanzie di prestito potrebbero essere determinanti.

Malgrado gli aspetti istituzionali e la testarda riluttanza del Consiglio a prestare attenzione al parere del Parlamento in questo settore, il relatore ritiene pertanto che occorrerebbe adottare un approccio che assicuri lo strumento della garanzia e non comporti il rischio di un altro blocco.

La garanzia andrebbe applicata a prestiti firmati entro il 31 gennaio 2007. La Commissione, in un considerando, asserisce che, in sede di revisione del mandato di prestito generale previsto per il 2006, si dovrebbe tener pienamente conto della Russia e degli NSIO. Questo mandato generale relativo a prestiti esterni della BEI figura in una decisione del Consiglio che accorda una garanzia per i prestiti esterni¹.

¹ Decisione 2000/24/CE e suoi emendamenti attraverso le decisioni: 1999/786/CE, 2000/688/CE, 2000/788/CE e 2001/777/CE.

La proposta della Commissione comporterebbe una copertura al 100% degli importi aggregati di questi prestiti attraverso il meccanismo del Fondo di garanzia alimentato con risorse attinte al bilancio UE. Il Parlamento ha già sottolineato che una garanzia al 100% è cosa eccessiva. Tutti i prestiti iscritti nel mandato generale e previsti per le altre regioni hanno una garanzia del 65%. In termini pratici, ciò difficilmente accresce il rischio in quanto queste percentuali si riferiscono al volume globale del portafoglio dei prestiti. Ciò significa che in caso di mancato adempimento relativamente a un singolo prestito, qualsiasi perdita verrebbe pienamente coperta attraverso il meccanismo di garanzia, a meno che (cosa estremamente improbabile) non ci sia una situazione in cui i prestiti non rimborsati siano così numerosi da rendere insufficienti le risorse nel Fondo di garanzia. Ciò è estremamente improbabile se si considera soprattutto che il Fondo di garanzia è attualmente dotato di un surplus di risorse. Infatti, si è ricorso a questo strumento soltanto in tre o quattro casi. Attraverso un'operazione tecnica, la dotazione per la Russia e gli NSIO può pertanto essere aumentata fino a 800 milioni di euro. Ciò è stato già proposto dal Parlamento e la Commissione ne ha confermata la fattibilità. Il relatore non ravvisa alcun motivo per cui l'UE dovrebbe negare questa possibilità, visto che non viene implicato alcun costo.

Il relatore desidera inoltre sottolineare che la capacità di prestito esterno dell'UE è un importante strumento di politica estera e di politica dello sviluppo e che, se viene utilizzato adeguatamente e a certi requisiti politici condivisi, si rivela come un potente strumento a disposizione dell'UE che così potrà contribuire allo sviluppo e alla sicurezza nei paesi immediatamente vicini.

Il relatore rileva che anche con l'attuale proposta, l'UE non dispone di alcuna struttura di garanzia per prestiti a favore dei paesi del Caucaso meridionale e dell'Asia centrale e ciò è vero malgrado il fatto che l'UE si è dotata di una capacità di prestito (mandati di prestito) praticamente per ogni paese del mondo (con l'ovvia eccezione di paesi opulenti come gli USA, il Canada, la Norvegia etc.).

Il relatore ribadisce la posizione del Parlamento secondo cui bisognerebbe esaminare la possibilità di includere questi paesi nel mandato di prestito generale a decorrere dal 2007. La Commissione, la BEI e il Consiglio sono pertanto invitati a tener conto di ciò in sede di revisione del mandato di prestito generale previsto per il 2006.

Infine, il relatore rileva nella proposta della Commissione formulazioni eccessivamente rigide in ordine al coordinamento con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Il relatore appoggia, se del caso, in toto, la ripartizione dei lavori con questo organismo, pur ritenendo che una regolamentazione a livello dell'UE e i progetti che ne derivano non possano formalmente dipendere dalle opinioni della BERS.